

- Allegato A -



Comune di Tornolo



Comitato Provinciale di Parma

PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI TORNOLO

Zona di "pesca regolamentata"
di Santa Maria del Taro

"NO KILL"

CATCH & RELEASE
ZERO LIMITI

1

**DIVIETO DI PESCA
AI NON AUTORIZZATI**

Permessi di accesso e Regolamento, presso i RISTORANTI:
a Case Fazzi: " I BORDIGHI"
a S.Maria del Taro:"L 'Alpino", Bar "Nando" e distributore di benzina "AGIP"
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGOLAMENTO DI PESCA DELLA ZONA "NO-KILL" (CATCH & RELEASE)

Art. 1 DOCUMENTI DI PESCA

La pesca all'interno della zona di pesca regolamentata a "No-kill" (di seguito denominata zona a "No Kill") è consentita esclusivamente ai pescatori muniti di:

- 1) Licenza di pesca dilettantistica o professionale in corso di validità o a coloro i quali ne siano esentati al possesso secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia,
- 2) Tesserino Regionale di pesca controllata;
- 3) Permesso per la pesca regolamentata con regime a "No-kill", reperibile presso i seguenti Esercizi Pubblici autorizzati:

In loco

- Ristorante "l'Alpino", p.zza Squeri 2, Santa Maria del Taro,
- Ristorante "i Bordighi", Stada Provinciale 3, Case Fazzi,
- Rifugio "A. Devoto", Località Passo del Bocco, Mazzanego
- Agriturismo "A Fondegga", Località Cerosa 12, Santa Maria del Taro
- Distributore "Lusardi", via Fieschi 3, Santa Maria del Taro,
- Agriturismo "Il Pellegrino", Località Pelosa 201, Tornolo

nel Capoluogo di Provincia

- "Ingropesca", via Baganza 7, Parma

Art. 2 PERMESSO DI PESCA

Sarà obbligo per tutti i pescatori che intendono esercitare l'attività di pesca all'interno della zona "No-kill" dotarsi di apposito Permesso di Accesso.

Il Permesso di cui all'art. 1 punto 3), reperibile presso gli esercizi pubblici autorizzati, e rilasciato dietro il pagamento di una somma in denaro, consente l'accesso e l'esercizio della pesca all'interno della zona "No-kill", secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme in materia di pesca

Non consentono l'accesso e la pesca invece, quei Permessi che, pur posseduti e utilizzati dai pescatori, siano stati acquisiti attraverso vie differenti da quella degli Esercizi Pubblici autorizzati.

Art. 3 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL PERMESSO DI ACCESSO

Prima di iniziare la propria attività di pesca, ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile, nelle parti richieste, il Permesso di Accesso.

Permesso per la pesca regolamentata -colorato-

- Se trattasi di tesserino colorato (giallo o verde), questi composto di 2 Moduli (**-Modulo B-** e **-Modulo C-**), già precompilato nelle parti fondamentali dall'esercente pubblico che lo ha rilasciato, prima di iniziare l'attività di pesca andrà compilato dal pescatore in ogni sua parte, indicandovi i dati richiesti insieme alla data del giorno in cui intende esercitare la propria attività, marcando con una croce le corrispondenti caselle del mese e del giorno insieme all'indicazione dell'anno, e ripetendo l'operazione su entrambi i moduli che lo compongono;
- prima di iniziare l'attività il **-Modulo B-**, una volta compilato e staccato dal tesserino lungo la linea perforata, dovrà essere imbucato all'interno delle apposite cassette all'uopo predisposte;
- il pescatore al termine della giornata dovrà imbucare esclusivamente all'interno delle cassette predisposte sul territorio comunale, il restante **-Modulo C-** del tesserino.

Permesso per la pesca regolamentata- in doppio Modulo-

- Se il permesso per la pesca regolamentata è composto da 2 Moduli, **-Modulo A-** e **-Modulo B-**, sarà obbligo del pescatore indicare con una croce (crocettare) ad annullarne la casella corrispondente: il giorno, il mese e l'anno in cui intende esercitare la propria attività di pesca, ripetendo l'operazione su entrambi i moduli che compongono il Tesserino (**-Modulo A-** e **-Modulo B-**);
- prima di iniziare l'attività il **-Modulo B-**, compilato in ogni sua parte e staccato dal permesso lungo la linea perforata, dovrà essere imbucato all'interno delle apposite cassette all'uopo predisposte;

Zona di pesca regolamentata "No Kill"

- il pescatore al termine della giornata dovrà imbucare esclusivamente all'interno delle cassette predisposte sul territorio comunale, il restante **-Modulo A-** del permesso.

Prima di iniziare la propria attività di pesca, ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile, nelle parti richieste, tanto il Permesso per la pesca regolamentata quanto il Tesserino Regionale di pesca controllata.

Per la compilazione del tesserino, in ogni sua parte, sono ammessi solo inchiostri indelebili e sono vietate alterazioni, cancellazioni o l'uso della matita.

La mancata, incompleta o errata compilazione del permesso di pesca e/o il mancato deposito di una o entrambe le sue parti (**-Moduli A e B- o -Moduli B e C-**), comporta l'applicazione delle sanzioni di legge per esse previste;

Art. 4 ATTREZZI CONSENTITI

Ai sensi del presente Regolamento la pesca nella zona "No-kill" è consentita con i seguenti attrezzi:

- 1) una canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo usata con esca artificiale, oppure:
- 2) una canna, con o senza mulinello, munita di non più di 2 ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera).

Nella zona "No-kill" sono vietati il trasporto, uso e/o la detenzione del: guadino, cestino da pesca e della viva.

Art. 5 ESCHE CONSENTITE PER LA PESCA NO KILL

All'interno della zona a "No-kill" la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali.

E' consentita la pesca con una sola esca artificiale, dotata di un solo amo, singolo e privo di ardiglione o col medesimo opportunamente schiacciato, con esclusione delle esche gommose e dei jigs.

Solo per la pesca a mosca è consentito l'uso contemporaneo sulla stessa lenza di un massimo di 2 esche artificiali (mosche finte).

Sono vietati pertanto: l'uso, il trasporto o la detenzione a qualsiasi titolo di esche naturali.

La detenzione e l'uso delle larve di mosca carnaria, delle uova di salmone sono vietate così come è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Art. 6 PERIODI DI PESCA

In merito ai periodi di pesca si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R 11/2012 e le altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

Art. 7 GIORNATE DI PESCA

All'interno della zona "No-kill" la pesca è ammessa tutti i giorni della settimana.

Art. 8 LUOGHI ED ORARI DI PESCA

L'esercizio della pesca è consentito in tutta la zona "No-kill" dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 14:30 al tramonto (come definito dalla L.R. 11/2012 e dai relativi Regolamenti attuativi) durante tutti i giorni di apertura della pesca, compreso il Venerdì, giorno in cui la pesca è vietata solo nella zona "a prelievo" (Put & Take).

La zona "No-kill" si estende nel tratto di Fiume Taro compreso tra la confluenza del Rio Chinella nel Taro e la confluenza del Rio di Varviaro in Taro, in corrispondenza del bivio sulla Strada Provinciale di Borgonovo che conduce alla Località "Menta".

Il permesso di pesca per la zona "No-kill" consente l'esercizio della pesca anche nella Zona "a prelievo" (Put & Take), con l'uso degli attrezzi e secondo le modalità previste dal Regolamento in essa vigente, tutti i giorni della settimana ad eccezione del Venerdì, giorno nel quale nella zona "a prelievo" è vietata qualsiasi forma di attività di pesca.

Per quanto non ulteriormente previsto si fa riferimento alla L.R 11/2012 e alle altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

Art. 9 LIMITI DI CATTURA

E' vietato il prelievo con asporto a carico di qualsiasi specie ittica.

Il pesce allamato non deve essere portato all'asciutto ma slamato in acqua con la massima cautela e rapidità evitando di toccare le branchie con le dita e di esercitare un'eccessiva pressione sul corpo.

Gli esemplari catturati, una volta slamati, dovranno essere reimmessi vivi in acqua nel medesimo luogo di cattura.

Sono vietati il trasporto e/o la detenzione di esemplari di fauna anche se catturati in altre zone.

E' fatta deroga a quanto sopra, nel caso di cattura di esemplari appartenenti a specie alloctone.

L'accanimento e il maltrattamento nei confronti di qualunque animale, eseguiti durante le fasi di cattura, di slamatura o detenzione sono vietati e saranno perseguiti nei termini di legge.

Art. 10 NORME GENERALI

E' vietata qualsiasi attività di disturbo e/o danneggiamento della fauna ittica se operata in forma differente da quella di pesca consentita o da interventi specificatamente previsti ed autorizzati dalle Autorità competenti.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applica quanto previsto dalla L.R 11/2012 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di pesca.